II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(76/972/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo oltre il periodo transitorio sono già stati autorizzati dal Consiglio con decisioni del 28 gennaio 1969 (2), 12 maggio 1969 (3), 8 giugno 1969 (4), 26 giugno 1969 (5), 30 giugno 1969 (6), 15 settembre 1969 (7), 20 dicembre 1969 (8), 8 giugno 1970 (9), 29 settembre 1970 (10), 1° marzo 1971 (11), 25 aprile 1972 (12), 28 aprile 1973 (13), 21 marzo 1974 (14), 17 febbraio 1975 (15) e 24 febbraio 1976 (16);

considerando che gli Stati membri interessati hanno nuovamente chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare tacitamente detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che è opportuno autorizzare il mantenimento di relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con un regime comunitario convenzionale o autonomo; che la presente autorizzazione non può quindi eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e il trasferimento delle materie commerciali di detti accordi in accordi comunitari, né ostacolerà durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione del 16 dicembre 1969 è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non costituiscono quindi, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 117 del 16. 5. 1969, pag. 9.
(4) GU n. L 133 del 28. 5. 1969, pag. 14.
(5) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 20.
(6) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 2.
(7) GU n. L 238 del 23. 9. 1969, pag. 9.
(8) GU n. L 6 del 9. 1. 1970, pag. 1.
(9) GU n. L 133 del 18. 6. 1970, pag. 14.
(10) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 24.
(11) GU n. L 56 del 1°. 3. 1971, pag. 8.
(12) GU n. L 112 del 14. 5. 1972, pag. 10.
(13) GU n. L 124 del 10. 5. 1973, pag. 22.
(14) GU n. L 93 del 4. 4. 1974, pag. 23.
(15) GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 32.
(16) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 14.

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo che deve limitarsi a un anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato accanto a ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord 30. 1. 1959 Accord commercial	27. 5. 1978
	Joegoslavië Jougoslavie	Handelsakkoord 18. 6. 1958 Accord commercial	30. 6. 1978
	Marokko Maroc	Handelsakkoord 5. 8. 1958 Accord commercial	30. 6. 1978
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale 9. 9. 1952	30. 6. 1978
	Madagaskar	Handelsaftale 10. 12. 1965	25. 6. 1978
	Marokko	Handelsaftale 26. 7. 1961	30. 6. 1978
	Senegal	Handelsaftale 11. 4. 1962	10. 7. 1978
	Spanien	Handelsaftale 1. 7. 1960	30. 6. 1978
	Tunesien	Handelsaftale 8. 6. 1960	31. 5. 1978
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen 31. 1. 1958	31. 5. 1978
	Island	Handelsabkommen 20. 5. 1954	30. 6. 1978
	Jugoslawien	Handelsabkommen 11. 6. 1952 Protokoll 16. 7. 1964	30. 6. 1978
	Philippinen	Handelsabkommen 28. 2. 1964	12. 8. 1978
	Schweden	Abkommen über Warenverkehr 26. 1. 1951	30. 6. 1978
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr 16. 2. 1952	30. 6. 1978
FRANCE	Grèce	Accord commercial 9. 6. 1962	30. 6. 1978
	RAE (république) arabe d'Égypte	Accord commercial 10. 7. 1964	10. 7. 1978
ITALIA	Austria	Accordo commerciale 19. 6. 1949 Scambio di lettere 14. 11. 1961	30. 6. 1978
	Colombia	Modus vivendi 19. 6. 1952	19. 6. 1978
	Grecia	Accordo commerciale 10. 11. 1954	30. 6. 1978
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica 1. 7. 1960	30. 6. 1978
	Spagna	Accordo commerciale 28. 6. 1960 Processo verbale 1. 4. 1967	8. 6. 1978
	Turchia	Accordo commerciale 24. 1. 1952	31. 5. 1978